

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI CARLETTI, ORGIANA, GUGLIELMO CASTAGNETTI

Istituzione dell'organico dei docenti psicopedagogisti
nella scuola elementare

Presentata il 12 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il servizio psicopedagogico, disciplinato per la scuola elementare e media inferiore dalle circolari ministeriali n. 167 del 1978 e n. 158 del 1979 e, successive modifiche, dalle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 5 giugno 1990 n. 148, dal decreto-legge 6 agosto 1988 n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988 n. 426, dal decreto ministeriale n. 237 del 1991 e dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è stato sino ad oggi affidato a docenti di ruolo provvisti di titolo specifico. Nella scuola elementare, tuttavia, il servizio psicopedagogico si scontra, oggi, con quanto disposto dalla legislazione vigente (articolo 6, comma 3

della legge n. 148 del 1990) che impone al collegio dei docenti i necessari adattamenti nella costituzione dei moduli per l'utilizzazione fino ad un massimo di ventiquattro ore per un insegnante, per il funzionamento dell'attività psicopedagogica, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, per agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazioni di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio.

Questo, di fatto, rischia di determinare nella scuola elementare l'annullamento del servizio, essendo venute a mancare le condizioni per il suo funzionamento ai sensi della citata legge n. 270 del 1982 (articolo 14, sesto comma) che consente la sostituzione del docente psicopedagogico-

sta, fornito di titoli specifici ed utilizzato per l'attività psicopedagogica nella scuola elementare in cui ha la titolarità.

Nella scuola media inferiore si sta verificando la situazione opposta: il servizio viene esteso per l'eccessivo soprannumero del personale di ruolo. Si è creata, quindi, una forte discrepanza all'interno della scuola dell'obbligo tra scuola elementare-materna e scuola media inferiore in quanto, a livello di prevenzione, tutta la fascia scolastica dai tre agli undici anni rimane completamente priva di servizio. A tale carenza si vuole ovviare con la presente proposta di legge.

Per questo motivo occorre « disancorare » dal modulo il servizio psicopedago-

gico nella scuola elementare, e creare un apposito ruolo, così che le ventiquattro ore massime di servizio del docente addetto possano esplicarsi su tutti gli alunni di tutte le classi della scuola. Il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge è giustificato dal fatto che, secondo le norme inizialmente espresse, il servizio è stato reso a partire dall'anno scolastico 1978-1979 e, per alcune scuole elementari, fino all'anno scolastico 1990-1991 con lo stesso operatore: una situazione che non si è ripetuta nell'anno in corso.

La presente proposta di legge razionalizza l'esistente e non comporta alcun onere a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di sviluppare il servizio psicopedagogico nella scuola elementare, previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1990 n. 148, è istituito il ruolo dei docenti psicopedagogisti, da utilizzare fino ad un massimo di ventiquattro ore senza connessione con i moduli di cui al comma 3 dell'articolo 4 della citata legge n. 148 del 1990, e da attivarsi gradualmente con il personale docente già in servizio di ruolo e in possesso dei titoli specifici in campo psicopedagogico.

2. I docenti che, ai sensi del sesto comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e del comma 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1990, n. 148, sono stati utilizzati in attività psicopedagogiche, sono collocati nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo.